



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Prot. 143/20

INDICAZIONI APPLICATIVE IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 25 GIUGNO 2020 N. 70 DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 APRILE 2020 N. 28

IL PRESIDENTE

rilevato che in data odierna entra in vigore la Legge 25.06.20 n. 70 di conversione del D.L. 30.04.20 n. 28 („ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”);

considerato:

-che, in sede di conversione del DL 28/20, sono state apportate alcune modifiche riguardanti le istanze di differimento della pena e di detenzione domiciliare per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 che incidono sull'organizzazione dei servizi degli uffici giudiziari come disposta con il provvedimento già adottato ex art. 83 D.L. 17.03.20 n. 18 conv. nella L. 24.04.20 n. 27;

-che l'art. 1 stabilisce espressamente che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 co. 1 lett. i) del D.L. 28/20”;

-che, dalla lettura delle norme come modificate si rileva, relativamente alle misure organizzative riferite alla trattazione degli affari giudiziari, che con l'anticipazione al 30 giugno 2020 del periodo di eccezionale vigenza delle predette misure già adottate (precedentemente fissato al 31.07.20), si rende necessario il ripristino del regime 'ordinario' quanto a collegamento da remoto del detenuto (non più previsto) e la trattazione degli affari anche concernenti i soggetti liberi;

-che conseguentemente ne deriva la cessazione delle misure organizzative riguardanti le LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DEL TRIBUNALE E DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA E CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE' come adottate con il proprio provvedimento ex art. 83 n. 666/20 del 20.05.20;



provvedimenti e procrastinabile fino alla fine dello stato di emergenza del 31.07.20 ai sensi del DL 17.03.20 n. 18 conv. nella L 24.04.20 n. 27 il quale, all'art. 87, ha stabilito che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” il lavoro agile è “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”, come confermato altresì dalla Circolare DOG del Ministero della giustizia in data 12.0.20 n. prot. 94300 che raccomanda, fino al perdurare dello stato di emergenza, in conformità all'art. 87 DL cit., una diversa modulazione del rapporto tra lavoro in presenza rispetto al lavoro agile in termini quantitativi, ai fini di una progressiva maggiore ripresa delle attività amministrative e giudiziarie degli uffici per i mesi di giugno e luglio) si è provveduto con separato atto di gestione;

-che per quanto attiene alle misure di regolamentazione sull'accesso del pubblico agli uffici e le limitazioni di orario di apertura al pubblico si provvederà con separato ordine di servizio; ritenuta la necessità di fornire alcune immediate indicazioni applicative delle nuove disposizioni;

DISPONE

- 1) che a far data dal 1° luglio 2020 saranno trattati presso il Tribunale di sorveglianza tutti i procedimenti per i quali è stato già emesso l'avviso di fissazione udienza ivi compresi quelli riguardanti i soggetti 'liberi' come, peraltro, già previsto nelle Linee Guida di questa Presidenza in data 21.5.2020;
- 2) che la trattazione dei procedimenti a carico dei detenuti non è più soggetta a richiesta esplicita di trattazione da parte dell'interessato o del suo difensore;
- 3) che a far data dall'udienza del 2 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2020, si proseguirà la trattazione dei procedimenti a carico dei detenuti, in tutti i casi in cui il detenuto chieda di comparire in udienza, mediante collegamento 'Skype for Business';
- 4) che, a far data dal 1 agosto 2020, la trattazione dei procedimenti a carico dei detenuti che chiedano di comparire in udienza avverrà a mezzo traduzione presso l'Aula di udienza considerate le circostanze di fatto e di luogo che consentono, presso l'Aula del Tribunale di sorveglianza, l'opportuno distanziamento sociale ed assicurano, attraverso gli idonei presidi già previsti dalle Linee guida per le udienze e le cautele predisposte al fine di contenere il rischio di contagio anche nella camera di sicurezza prevista per i soggetti detenuti in attesa della trattazione del loro procedimento;



- 5) **che le udienze monocratiche presso l'Ufficio di sorveglianza di Bologna saranno regolarmente tenute nel periodo indicato sia nei confronti dei soggetti detenuti che nei confronti dei soggetti liberi, senza alcuna limitazione;**
- 6) che continueranno ad apprestarsi **idonee modalità di accesso all'aula antistante l'aula di udienza** (stabilite con il le LINEE GUIDA **di questa Presidenza in data 21.5.2020**) allo scopo di evitare il più possibile assembramenti in luoghi ristretti, scaglionando la 'chiamata' delle parti in due fasce orarie e non più tre fino al 31 luglio così individuate: 10-11 (detenuti) e dalle 11 i liberi sospesi; dal 1 agosto 2020 9.30-11.30 (detenuti) e dalle 11.30 i liberi sospesi, mantenendo la distanza di sicurezza tra i soggetti presenti, fuori e dentro l'aula, secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della salute per contenere il più possibili i residui rischi di contagio tra la popolazione;
- 7) che nell'ipotesi di cui all'art. 2-bis, co.4, della L. 25.06.20 n. 70 (differimento della pena o detenzione domiciliare per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19) si raccomanda ai Sigg.ri Magistrati di sorveglianza di curare **l'immediata trasmissione dei pareri e delle informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 bis nonché i provvedimenti adottati all'esito della valutazione**, per l'unione agli atti già inviati ai sensi degli artt. 684 co. 2 c.p.p. e 47 ter co. 1 quater o.p., posto che l'eventuale revoca del differimento della pena o della detenzione domiciliare adottata in via provvisoria dal magistrato **perde efficacia se nei 30 gg. successivi non interverga la decisione del Tribunale di sorveglianza;** per i provvedimenti di revoca già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data odierna, il termine di 30 gg. **decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge (30.06.20).**

Si evidenzia, infine, che i **colloqui visivi** dei detenuti con i propri familiari e terze persone possono, a decorrere dal 1.07.20, avvenire 'in presenza' ex art. 2-quater, che i **colloqui telefonici** possono essere autorizzati anche oltre i limiti (fino ad una volta al giorno) nei casi di cui all'art. 2-quinquies, che è cessata la sospensione dei permessi premio e della semilibertà.

Si comunichi a tutti i Magistrati e al personale di Cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Bologna e degli Uffici di sorveglianza di Reggio Emilia e Modena.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al Presidente Unione Regionale Consigli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna, al



presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, al Presidente della Camera penale di Bologna
"Franco Bricola".

Si comunichi all'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della
Regione Emilia-Romagna.

Si comunichi al Provveditore dell'amministrazione penitenziaria per l'Emilia-Romagna e le
Marche Toscana per il successivo inoltro alle Direzioni degli istituti con preghiera di prendere
visione in particolare dei punti 2,3,4.

Bologna, 1 luglio 2020



Il Presidente

Antonietta Fiorillo

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name.